

La crescente tutela penale del patrimonio culturale italiano

The growing criminal protection of Italy's cultural heritage

Elisa Tognana Cecchetti

Dottoressa in Giurisprudenza

Sommario: 1. Il patrimonio culturale nella Costituzione – 2. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – 3. La Convenzione di Nicosia – 4. La Riforma dei reati contro il patrimonio culturale – 4.1 Il nuovo titolo VIII *bis* del Codice penale – 5. L'incidenza della riforma penalistica sul Decreto Legislativo 231/2001 – 6. La nuova Legge contro gli eco-vandali.

ABSTRACT

L'art. 9 Cost., collocato tra i principi fondamentali dello Stato italiano, prevede la tutela dei beni culturali, la cui definizione si rinviene nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nonostante la tutela approntata, i beni culturali non sono stati risparmiati da lesioni di varia natura. Con la ratifica della Convenzione di Nicosia, l'Italia ha inserito nel Codice penale una disciplina dedicata. Si considera, infine, la recente legge che prevede una sanzione amministrativa per coloro che compiono azioni deturpanti affermando di agire in segno di protesta per il cambiamento climatico.

Article 9 of the Constitution, one of the fundamental principles of the Italian State, provides for the protection of cultural heritage, the definition of which is found in the Code of Cultural Heritage and Landscape. Despite the protection put in place, cultural property has not been spared from injuries of various kinds. With the ratification of the Nicosia Convention, Italy has included a dedicated discipline in the penal code. It is finally considered the recent law that introduces administrative sanctions for those who carry out defacement actions by claiming to protest against climate change.

1 Il patrimonio culturale nella Costituzione.

L'onore della genesi dell'art. 9 Cost., spetta a due giovani Padri costituenti: Concetto Marchesi, intellettuale comunista e Aldo Moro, giurista democristiano. La sua collocazione topografica tra i principi fondamentali dello Stato italiano comporta l'inserimento della cultura e del progresso scientifico tra i volani per la ripresa dopo il secondo conflitto mondiale che vide uscire un'Italia perdente e stremata¹.

L'Assemblea costituente per lo sviluppo di un primo testo costituzionale nominò una Commissione composta da 75 membri. Questa venne, quindi, organizzata in tre Sottocommissioni: alla prima, in particolare, venne attribuita l'elaborazione dei diritti e doveri dei cittadini oltre che dei principi fondamentali.² Marchesi nella propria relazione su scuola e cultura, inserì la tutela del patrimonio.³

Tale proposta venne avversata. Tra gli aspetti dibattuti la locuzione «monumenti naturali», la differenza tra vigilanza e protezione⁴ e l'attribuzione della competenza del patrimonio artistico e culturale allo Stato.⁵

La *ratio* della norma si rinviene nella rinascita, nella ripresa dell'Italia al termine della Seconda guerra mondiale. In un Paese nel quale l'analfabetismo riguardava almeno sei milioni di italiani, i costituenti inserirono tra i principi fondamentali della Carta la cultura ed il progresso scientifico quale mezzo di emancipazione.⁶

L'inserimento della tutela dei beni culturali tra i principi fondamentali dello Stato è indice dell'importanza che i Padri costituenti hanno riconosciuto a questi beni che rappresentano la storia, la memoria e l'evoluzione del Paese.⁷

¹P. COSTA, M. SALVATI, *La serie "Costituzione italiana: i Principi fondamentali"*, in T. MONTANARI, *Art. 9 Costituzione italiana*, Carocci editore Sfere extra, 2018, p. VII.

²T. MONTANARI, *La discussione all'Assemblea costituente e la nascita dell'art. 9*, in *Art. 9 Costituzione Italiana*, Carocci editore Sfere extra, 2018, p. 5. Sul punto per completezza si riporta che alla seconda Sottocommissione venne assegnata la predisposizione dell'ordinamento dello Stato mentre alla terza dei rapporti economico-sociali.

³T. MONTANARI, *op. cit.*, p. 6. Il modello di riferimento di Marchesi fu la Costituzione di Weimar del 1919. Tale testo era ricompreso nell'antologia comparativa sulle leggi fondamentali di molti paesi d'Europa fornita a ciascun membro dell'Assemblea.

⁴Sul punto per leggere il verbale della discussione della prima sottocommissione si rinvia a www.nascitacostituzione.it.

⁵Per approfondire si rinvia a T. MONTANARI, *op.cit.*, pp. 13 ss. Tra i detrattori della proposta di Marchesi si annoverava E. Clerici il quale affermò: «inutile perché [...] la Costituzione afferma cose che possono essere controverse, ma che è necessario politicamente affermare come una novità, come una conquista; non le cose che sono pacifiche. [...] ». I. MARCONI, *L'articolo 9 della Costituzione: cultura, paesaggio e ricerca*, in www.altalex.com, 16 aprile 2021.

⁶I. MARCONI, *op. cit.*

⁷L. NAZZICONE, *L'art. 9 della Costituzione*, www.lamagistratura.it, 10 febbraio 2022; P. COSTA, M. SALVATI, *op. cit.*, pp. IX e X. Per approfondire la scelta dei Padri costituenti di non inserire i

Il primo comma dell'art. 9 Cost. va considerato in relazione agli art. 33 e 34 del testo fondamentale, i quali dispongono rispettivamente che «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento [...] Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge». e «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. [...]».

Si è focalizzata l'attenzione ad un bilanciamento tra la funzione dello Stato quale promotore della cultura e la libertà riconosciuta alla scienza.⁸

Assume altresì interesse il ruolo attribuito ai beni culturali che ha condotto allo sviluppo di due teorie: funzione statica e funzione dinamica.⁹

Si evidenzia, poi, il distinguo tra tutela e valorizzazione che, oltre ad una differenza semantica, con la riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta a cura della legge cost. n. 3/2001, identifica in modo inequivocabile la competenza. Si rinviene, infatti, quella esclusiva dello Stato nella tutela dei beni culturali e quella concorrente nella valorizzazione degli stessi.¹⁰

La salvaguardia dei beni culturali è operata attraverso prescrizioni e interventi finalizzati alla fruizione dei medesimi da parte della collettività e si concretizza attraverso due azioni quali la conservazione rappresentata dalla protezione dei beni oltre che dal loro rinvenimento e la valorizzazione mediante l'accesso agli stessi.¹¹

principi fondamentali in un preambolo quanto farli parte integrante delle 139 norme della Costituzione. «Nei principi fondamentali sono state raccolte dal Comitato di redazione alcune norme che per il loro carattere "generalissimo", secondo il termine usato dal presidente on. Ruini, non avrebbero potuto trovare sede adeguata in uno dei titoli in cui la Carta costituzionale si suddivide, e d'altra parte, appunto per questo loro carattere, valgono a delineare – come fu ripetutamente detto in Assemblea – "il volto della Repubblica"».

⁸ T. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 31 ss.

⁹ Per *approfondire* si rinvia a G.P. DEMURO, *I beni culturali nella prospettiva costituzionale: da una concezione statica a una concezione dinamica*, in *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè editore - 2002, p. 30. L'Autore afferma che la concezione statica favorisce l'idea della conservazione del patrimonio culturale mentre la seconda sostiene che la tutela dei beni in oggetto ne consente una loro utilizzazione diretta e funga così da strumento di cultura, di sviluppo. L'Autore richiama alla nota n. 20 S. PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Milano 1973, vol. III, p. 1425.

¹⁰ Così l'art. 117 Cost. rispettivamente co 2°, lett. s) e co 3°, www.senato.it

¹¹ R. MARZOCCA, *Beni culturali: distinzione tra "tutela e valorizzazione" dopo la riforma del titolo V*, in www.altalex.com, 09 gennaio 2006. L'Autore descrive la distinzione tra conservazione e valorizzazione nei seguenti termini: «La conservazione tende al mantenimento o al recupero dell'integrità del bene sia sotto il profilo strettamente materiale sia per i vari aspetti attinenti a circostanze incidenti sulla identità culturale della cosa in sé considerata» mentre la seconda è definita come: «[...] l'apprestamento dei mezzi diretti a consentire o migliorare la possibilità di accesso [...] così da agevolare la percezione e l'apprendimento dei valori che a essi inseriscono.»

La riforma dell'art. 9 della Carta fondamentale è stata operata dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, la quale ha introdotto nell'articolo in parola la tutela dell'ambiente e degli animali.¹²

2 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Una primordiale tutela dei beni, che solo in tempi recenti sono stati oggetto di definizione, si rinviene nel periodo protodinastico del mondo egizio e, a distanza di secoli la sensibilità per l'arte, la storia e la memoria culturale dalle stesse rappresentate si ritrova nelle *Verrinae*, orazioni di Cicerone nel processo contro il propretore della Magna Grecia Gaio Licinio Verre.¹³ In ogni epoca, passando dal sacco di Roma del 1527 alle conquiste napoleoniche della fine XVIII secolo, si è assistito ad azioni predatorie ed a saccheggi che hanno suscitato sempre maggiore disapprovazione tanto da condurre all'emanazione di atti finalizzati alla loro tutela.¹⁴

Nel XX secolo l'Italia si è rivelata terreno fertile per la definizione dei cardini della disciplina sui beni culturali, in particolare con la Legge 12 giugno 1902, n. 185, è stato sviluppato un catalogo nazionale dei «monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità» e, pochi anni dopo, con la Legge 27 giugno 1907, n. 386, sono state istituite le soprintendenze dedicate ai monumenti, agli scavi e musei archeologici, alle gallerie, ai musei medievali e moderni e agli oggetti d'arte. La Legge 20 giugno 1909, n. 364 ha previsto poi l'«inalienabilità dei beni culturali in proprietà pubblica o assimilata».¹⁵

La legge 1089/1939 rubricata «tutela delle cose di interesse artistico e storico»

¹² Per un approfondimento di rinvia a G. MARCATAJO, *La Riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in www.ambientediritto.it, Fascicolo n. 2/2022.

¹³ <https://www.treccani.it/enciclopedia/gaio-verre>, sul punto M.T. CICERONE, *In Gaium Verrem actionis secundae Liber IV*, in Il processo di Verre, traduzione e note L. FIOCCHI E D. VOTTERO, volume secondo, Biblioteca Universitaria Rizzoli, 1992, p. 821, dal quale si riporta un breve estratto: «[...] nihil in aedibus cuiusquam, ne in hospitis quidem, nihil in locis communibus, ne in fanis quidem, nihil apud Siculum, nihil apud ciuem Romanum, denique nihil istum quod ad oculos animumque acciderit, neque priuati neque publici, neque profani neque sacri, tota in Sicilia reliquise.»

¹⁴ Per approfondire si rinvia a A. VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, G. Giappichelli editore, 2023, p. 3 ss. In particolare l'Autrice richiama la bolla *Cum aliam nostrum Urbem* con la quale nel 1462 il pontefice Pio II «proibiva ogni opera di demolizione o danneggiamento di qualsiasi edificio pubblico antico (o dei resti sopra terra di tali edifici) in assenza di specifica autorizzazione pontificia, pena la carcerazione e la confisca dei beni strumentali al reato [...]». L'Autrice effettua un'interessante e ricca ricostruzione dei principali atti che possono essere assunti a testimonianza della progressiva consapevolezza da parte dell'autorità politica del valore del patrimonio storico artistico pervenuto.

¹⁵ *Ibidem*, pag. 61.

rappresenta, con la Legge 1497/1939 dedicata alla «protezione delle bellezze naturali», la nuova normativa in materia che, negli intenti del Legislatore, voleva assumere una connotazione dinamica. Successivamente, sono stati emanati il d.lgs. 490/1999, Testo Unico delle disposizioni legislative in tema di beni culturali e ambientali e, infine, il Codice dei beni culturali e del paesaggio racchiuso nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42¹⁶, che ha abrogato il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.¹⁷

L'attuale Codice è stato approntato in attuazione degli artt. 9 e 117 della Costituzione.

L'espressione «bene culturale» è stata introdotta per la prima volta nella Convenzione dell'Aja del 1954¹⁸, ratificata dall'Italia con la legge 7 febbraio 1958, n. 279, in relazione alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto, e, ripresa poi nella Conferenza UNESCO di Nuova Delhi del 1956 e, successivamente nella Convenzione di Parigi del 1970¹⁹ e in due Raccomandazioni, segnatamente di Nairobi del 1976 e Parigi 1978.

Fa il proprio ingresso nel dibattito politico nel 1964 con i lavori della Commissione Franceschini²⁰ e impiegato nella legislazione italiana nel 1974, sostituisce le locuzioni «antichità e belle arti» e «cose di interesse storico e artistico».²¹

L'art. 2 del Codice del 2004 contiene la definizione di beni culturali²² e rinvia,

¹⁶ G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-BIS*, in www.sistemapenale.it, 29 aprile 2022, p. 3.

¹⁷ A. DI SANTO, *L'evoluzione della tutela penale italiana dei beni culturali*, in www.altalex.com, 23 luglio 2023; A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 63.

¹⁸ A. VISCONTI, *op. cit.*, pp. 90 ss. Tale Convenzione «ha optato per l'uso del termine "cultural property" [...] tanto da includere, oltre ai beni mobili e immobili di stretto interesse culturale, anche entità di per sé prive di tale rilevanza ma importanti in quanto "contenitori" di masse significative di beni culturali». L'Autrice offre una finestra sulla disquisizione dottrinale relativa alle espressioni «cultural property» e «cultural heritage». Nella seconda locuzione si rinviene una «prospettiva universalistica collegata al più ampio tema della protezione dei diritti umani fondamentali.» «Si tratta, infatti, di espressione più adatta a ricomprendere sia la totalità degli elementi della sterminata produzione culturale umana, sia la loro varietà [...] a cominciare dall'interesse della comunità globale alla conservazione e conoscenza delle molteplici eredità culturali del mondo [...].»

¹⁹ Tale Convenzione concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n. 873 è consultabile in www.patrimoniunesco.it).

²⁰ A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 104.

²¹ G. SCIULLO, *La nozione di bene culturale*, in C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciuillo, (a cura di) *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, 2011, p. 21.

²² Ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 42/2004, rubricato Patrimonio culturale: «1. Il patrimonio culturale è

all'art. 10 nel quale si distinguono tre categorie di beni e nel quale si focalizza l'attenzione sulla presunzione di culturalità.²³ I beni elencati nell'art. 10, co. 2, sono di proprietà pubblica e assimilata, per i quali non si richiede alcun accertamento circa la sussistenza dell'interesse culturale e ai quali si riconosce una «presunzione assoluta». Ad altri, invece, segnatamente quelli individuati all'art. 10, co. 1 e 4, si attribuisce una presunzione relativa e la loro peculiarità si rinviene all'art. 12, co. 1, ossia che tali beni abbiano più di 70 anni e siano opera di autore non più vivente. Infine, vi sono i beni privati non assistiti da presunzione ed elencati nell'art. 10, co. 3, e soggetti al procedimento di verifica dell'interesse culturale.²⁴

Sotto l'aspetto penale la tutela dei beni in oggetto si rinveniva nell'omonimo Codice, agli artt. da 169 a 180, e nelle fattispecie comuni del Codice penale arricchite dalla previsione di circostanze aggravanti speciali: tra gli altri si ricordano i delitti di cui agli articoli 635 e 639 c.p.²⁵

Il bene culturale è un bene giuridico rappresentato da due entità: una materiale e l'altra intangibile uniti indissolubilmente.²⁶

Una caratteristica che si incontra in diverse fattispecie penali inserite nel Codice dei beni culturali è l'essere sviluppati come reato di pericolo astratto.²⁷

In questa tipologia di reato, affinché si verifichi la violazione della fattispecie penale, è sufficiente la messa a repentaglio²⁸ del bene giuridico protetto, non si assiste ad un suo concreto pregiudizio.

I reati in materia di beni culturali si possono distinguere a seconda derivino

costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.» Così *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *www.altalex.it*.

²³ L. PONZONI, F. DI MAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei modelli 231*, in *Giur. Pen. web*, 2023, 4, pp. 7 ss.; V. MANES, *La tutela penale*, in C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciuolo, (a cura di) *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, 2011, p. 291, l'Autore definisce la culturalità quale «caratteristica intrinseca di testimonianza avente valore di civiltà come appunto recita l'art. 2, comma 2 del d.lgs. 42/2004».

²⁴ L. PONZONI, F. DI MAGGIO, *op. cit.*, pp. 9 – 10.

²⁵ V. MANES, *op. cit.*, p. 289.

²⁶ *Ibidem*, p. 291, «[...]si tratta di un bene caratterizzato da unicità e deperibilità e di difficile "ripristinabilità" perché l'eventuale lesione spesso lo compromette in modo definitivo [...]».

²⁷ Per approfondire si rinvia a A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 67.

²⁸ A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale parte generale, seconda edizione*, Cedam 2004, p. 165.

dalla carenza di un provvedimento autorizzatorio, ovvero si tratti di una violazione amministrativa o, infine, dall'inottemperanza di specifici ordini impartiti dall'autorità amministrativa.²⁹

In ordine al soggetto attivo del reato in esame, si rileva che nella disciplina contenuta nel d.lgs. 42/2004, si è al cospetto di un reato proprio: questo può essere commesso solo da una determinata categoria di persone,³⁰ non può essere posto in essere dal *quivis de populo*, infatti, si presume l'esistenza di una relazione tra il bene e colui che ne sia il proprietario ovvero ne abbia il possesso o la mera detenzione. Si evidenzia come nelle norme in commento il Legislatore avesse optato per il pronome indefinito «chiunque» che si rinviene normalmente quale soggetto agente nei reati comuni ma dalle disposizioni richiamate, artt. 169 – 180 del d.lgs. 42/2004, si evince il soggetto attivo del reato possa essere esclusivamente il destinatario del precetto.

Il codice penale invece accordava a tali beni una tutela basata sul riconoscimento della fattispecie come reati di danno.³¹

3 La Convenzione di Nicosia.

La *Convention on Offences relating to Cultural Property*, meglio conosciuta come Convenzione di Nicosia, è un trattato internazionale a sottoscrizione aperta promosso dal Consiglio d'Europa dal 19 maggio 2017 sottoscritta dall'Italia e successivamente ratificata con la l. 21 giugno 2022, n. 6.³² Nasce, dopo la precedente e sfortunata Convenzione di Delfi³³ del 23 giugno 1985, a seguito dell'incontro dei Ministri della Cultura del Consiglio d'Europa avvenuto a Namur, in Belgio, nella primavera del 2015 e nel quale venne affrontato il valore sociale del patrimonio culturale nel nostro tempo.³⁴ Allo

²⁹ V. MANES, *op. cit.*, pp. 292 - 293.

³⁰ A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *op. cit.*, p. 165.

³¹ A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 65.

³² A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 55.

³³ A. DI SANTO, *op. cit.*, in *www.altalex.com*, 23 luglio 2023. Tale Convenzione constava di 36 articoli e non entrò in vigore in quanto non si raggiunse il numero di ratifiche sufficienti. A. VISCONTI, *op. cit.*, pp. 53 ss. «La struttura di questa Convenzione si presentava piuttosto complessa, con un primo gruppo di condotte [...] oggetto di un obbligo di criminalizzazione in senso proprio [...], un secondo gruppo decisamente più nutrito, di condotte [...] oggetto di facoltà di criminalizzazione unilaterale [...], e infine una clausola "aperta" (art. 3.3) che avrebbe consentito a ciascuno Stato contraente la previsione di ulteriori fattispecie non predeterminate, purché lesive di beni culturali; salva in ogni caso l'operatività della clausola di reciprocità stabilita all'art. 26.» Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, Relazione n. 34/22, 21 giugno 2022, in *www.portaledelmassimario.ipzs.it*, p.5.

³⁴ F. L'ARENA, *Da Faro e Nicosia: le Convenzioni a difesa del patrimonio culturale*, in *www.labsus.org*,

sviluppo della Convenzione di Nicosia parteciparono organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO, l'Ufficio per le Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD). La Convenzione in esame consta di 32 articoli, suddivisi in VII capitoli e all'art. 1 si esplicitano gli scopi perseguiti quali la prevenzione e la lotta al traffico illecito di beni culturali, il contrasto alla distruzione e al danneggiamento, il rafforzamento della prevenzione della criminalità nei sistemi penali nazionali in materia culturale, la promozione della cooperazione tra Stati nella lotta ai reati che offendono i beni culturali.³⁵

Nella Convenzione ivi richiamata sono trattate sia le possibili lesioni al patrimonio culturale perpetrate in tempo di pace sia il commercio illecito di beni culturali.³⁶

L'art. 2 della Convenzione individua il suo ambito di applicazione sulla base della definizione di beni culturali contenuta nella stessa e assunta dall'art. 1 della Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970.³⁷

18 gennaio 2021.

³⁵ L. VENEZIA, *La Convenzione di Nicosia*, in *www.dirittoconsenso.it*, 26 marzo 2020; Camera dei deputati Servizio Studi, XVIII Legislatura, AC 3326 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, *www.icom-italia.org*, pp. 1 – 2.

³⁶ Sul punto per approfondire si rinvia a E. MOTTESE, *Criminalizzare e (è?) proteggere*, in *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale*, Giappichelli editore, 2020, p. 43.

³⁷ L'art. 1 della Convenzione UNESCO, Parigi 14 novembre 1970, recita: «Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito: a) collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico; b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale; c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche; d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici; e) oggetti d'antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi; f) materiale etnologico; g) i beni d'interesse artistico quali: i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano), ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale, iii) incisioni, stampe e litografie originali, iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale; h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni; i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione; j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici; k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi», in *www.federculture.it*.

L'importanza della Convenzione di Nicosia si rinviene nell'obbligo, per gli Stati aderenti, di inserire nel proprio ordinamento penale la previsione punitiva delle condotte volte alla commissione dei reati, anche in forma di tentativo, contro i beni culturali individuati nella stessa. Gli articoli dal 3 al 10, in particolare, elencano le condotte di reato che si richiede vengano previste e punite dagli Stati firmatari.

L'art. 3 prevede il furto e l'appropriazione indebita di beni culturali, l'art. 4 riguarda lo scavo e la rimozione illegale, l'art. 5 l'importazione illecita dei beni oggetto di tutela, l'art. 6 l'esportazione illecita, a seguire il possesso illecito, all'art. 8 l'immissione sul mercato, all'art. 9 la falsificazione di documenti e, infine, all'art. 10 la distruzione e il danneggiamento dei beni culturali.

Proseguendo nel ventaglio delle previsioni convenzionali si ricorda che nell'art. 12 si impone agli Stati di individuare i criteri di giurisdizione in relazione ai reati ivi disciplinati, l'art. 14 disciplina le sanzioni applicabili alle persone fisiche e alle persone giuridiche. L'art. 15 impone la previsione di aggravanti e gli articoli da 17 a 19 prevedono che il perseguimento dei reati relativi alla tutela dei beni culturali non sia subordinato ad una denuncia e che l'attività di indagine sia espletata da personale specializzato

Gli articoli 20 e 21 sono dedicati agli strumenti di prevenzione e alle altre misure amministrative da adottare sia a livello nazionale, quanto internazionale. All'art. 20 in particolare vi è l'onere, in capo agli Stati aderenti, di predisporre o potenziare inventari e *database* dei beni rientranti nella definizione contenuta nell'art. 2 della Convenzione di Nicosia.³⁸

Oltre al contesto internazionale la tutela del patrimonio culturale è stato oggetto di attenzione, in anni tutto sommato recenti, anche da parte dell'Unione europea. Si ricordano in particolare due Regolamenti emanati nel 2003 e nel 2013 con il fine di vietare sia l'importazione che il commercio di beni culturali extra-UE derivanti dall'uscita illecita da Paesi resisi protagonisti di invasioni e guerra civile.³⁹

In forza del Regolamento (UE) 2019/880 la protezione assegnata ai beni culturali da parte dall'organismo sovranazionale si è arricchita. Sono stati previsti il divieto di importazione dei beni individuati nell'allegato A al

³⁸ E. MOTTESE, *op. cit.*, pp. 121 ss.

³⁹ A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 56 ss. Il Regolamento CE n. 1210/2003 dedicato ai beni culturali usciti dall'Iraq dopo la proclamazione dell'embargo derivato dell'invasione del Kuwait nel 1990 e il Regolamento 1332/2013 relativo all'illecita esportazione di beni culturali dalla Siria inizialmente a decorrere dal 09 maggio 2011 e, con il Regolamento 2015/827, il termine è stato anticipato al 15 marzo 2011 data di inizio della guerra civile nel medesimo Paese. In particolare cfr. Regolamento (UE) 2015/827 del Consiglio del 28 maggio 2015 che modifica il Regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, consultabile in Regolamento - 2015/827 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Regolamento prefato e l'adozione di strumenti atti al controllo quali la «licenza di importazione» per i beni indicati nell'allegato B e la «dichiarazione dell'importatore» per quelli puntualizzati all'allegato C.⁴⁰

4 La Riforma dei reati contro il patrimonio culturale.

La riforma della tutela del patrimonio culturale deriva da un processo che ha attraversato tre legislature⁴¹ fino alla promulgazione della Legge 9 marzo 2022, n. 22, pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2022 ed entrata in vigore il giorno successivo⁴². Tale testo è finalizzato a dare attuazione alla Convenzione di Nicosia e all'art. 9, co. 2 Cost. Invero, ha apportato modifiche significative nel Codice penale ed inciso su altri testi normativi. Non ha inciso sulla l. n. 45/2009 in tema di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ma si è assistito alla creazione di nuove fattispecie ancorché sviluppate sulla base di previsioni di carattere generale con la trasposizione di altre dal d.lgs. 42/2004 al Codice penale. Si registra, innanzitutto, che il Libro II del codice penale è stato arricchito di un inedito titolo VIII *bis* «Dei delitti contro il patrimonio culturale» e, al fine di evitare un bilanciamento tra circostanze, si è optato per lo sviluppo di fattispecie autonome anziché introdurre un'aggravante speciale per i reati comuni contro il patrimonio.⁴³ Invero, vi è stata l'espunzione dell'aggravante prevista negli artt. 635 e 639 c.p. e il passaggio da una tutela indiretta ad una tutela diretta del patrimonio culturale⁴⁴. Vi è stata l'introduzione di una nuova

⁴⁰ *Ibidem*; si rinvia a Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali, consultabile in Regolamento - 2019/880 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁴¹ L. PONZONI, F. DI MAGGIO, *op. cit.*, p. 1. I primi disegni di legge non si concretizzarono in un testo normativo: si ricorda innanzitutto il ddl. A.C. 2806 della XV Legislatura presentato nel 2007, il Ddl del Governo A.S. 3016 della XVI Legislatura presentato nel 2016 e il ddl del Governo A.C. 4220 conosciuto come ddl Orlando - Franceschini. Quest'ultimo in particolare è rilevante in quanto dalla sua modificazione è stato elaborato il testo dell'attuale riforma.

⁴² In forza della clausola di immediata operatività ex art. 7 della Legge n. 22/2022.

⁴³ L. PONZONI, F. DI MAGGIO, *op. cit.*, p. 4.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 3. Cfr. anche G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-BIS*, cit., p. 30, l'Autore spiega che «La legge di riforma segna il definitivo abbandono di un sistema di tutela penale indiretta, che si basa cioè sul regime privatistico dei beni e nel quale il carattere culturale del bene ha il significato di mero limite ai poteri di disposizione e godimento del proprietario e il valore ideale (culturale) ha sempre carattere accessorio rispetto alla materialità del bene. [...] si passa in modo chiaro a un sistema di tutela penale diretta del patrimonio storico artistico. Tale tipologia sistematica presuppone un regime pubblicistico protettivo, che assume come base una nozione di bene culturale nella quale il valore ideale si compenetra così profondamente nell'elemento materiale da formare un nuovo bene giuridico, che deve costituire oggetto di protezione diretta da parte dello stesso Stato, indipendentemente dall'appartenenza pubblica o privata del bene e anche nei confronti di possibili offese da parte dello stesso proprietario».

contravvenzione nel Libro III e, segnatamente, l'art. 707 *bis* c.p., rubricato «Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli» e sono rimaste inalterate le altre due fattispecie contravvenzionali dedicate alla tutela del bene giuridico in esame. È stata estesa alla protezione dei beni culturali la disciplina delle operazioni sotto copertura ex art. 9 Legge 16 marzo 2006, n. 146.

La novella ha interessato, altresì, il d.lgs. 231/2001 con la previsione di due nuove tipologie di illecito amministrativo relativo alla tutela dei beni culturali, segnatamente gli articoli 25 *septiesdecies* e 25 *duodevices*.⁴⁵

La modifica intervenuta nel Codice penale, si inquadra nell'ambito del principio di riserva di codice ex art. 3 *bis* c.p.⁴⁶

Per quanto attiene alla collocazione codicistica del nuovo titolo VIII *bis* c.p., la dottrina ritiene che, in considerazione della funzione attribuita e riconosciuta al bene oggetto di tutela, ossia «salvaguardia e sviluppo della personalità umana»⁴⁷, fosse più appropriato un inserimento prossimo al titolo dedicato all'ambiente, anziché la scelta compiuta di affiancarlo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio.

L'opera riformatrice non ha offerto una definizione⁴⁸ del bene giuridico oggetto di tutela ma rinvia al contenuto dell'art. 2 del d.lgs. 42/2004, ciò a discapito di una maggior determinatezza del precetto.

Nell'insieme patrimonio culturale, locuzione utilizzata quale rubrica dell'art. 2 *cit.*, si giustappongono beni culturali e paesaggistici i quali sono accomunati nella funzione culturale loro attribuita e nella doverosa salvaguardia approntata ma sono distinti con la previsione di una specifica tutela. Tale accostamento si rinviene già nella Convenzione UNESCO del 1972⁴⁹ nella quale si assume che il patrimonio mondiale è formato sia dal patrimonio culturale che dal patrimonio naturale.⁵⁰

⁴⁵ L. PONZONI, F. DI MAGGIO, *op. cit.*, p. 5.

⁴⁶ Sul punto per approfondire si rinvia a M. DONINI, *La Riserva di Codice (Art. 3-Bis Cp) Tra Democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in www.la legislazione penale.eu, 20 novembre 2018.

⁴⁷ G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-BIS*, *cit.*, p. 4; C. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in www.la legislazione penale.eu, 19 febbraio 2018, p. 37; A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 76.

⁴⁸ G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-BIS*, *cit.*, pp. 32 – 33.

⁴⁹ Convenzione «sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184)», in www.patrimoniounesco.it

⁵⁰ G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-BIS*, *cit.*, pp. 4 - 5. L'Autore ricorda che «l'Italia è protagonista, dato che è il Paese al mondo con il maggior numero (58) di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità» e

Spesse volte alla carenza di determinatezza del precetto segue l'opera creativa dell'interprete⁵¹

Punto centrale della nuova disciplina riguarda l'ambito di applicazione della normativa in base alla nozione fornita al bene giuridico oggetto di tutela. Il patrimonio culturale dichiarato comprende i beni il cui valore artistico è oggetto di attestazione mentre il patrimonio culturale reale è tutelato a prescindere da un espresso e preventivo riconoscimento intervenuto da parte delle amministrazioni competenti.

Tutelare solo il solo patrimonio culturale dichiarato significherebbe esporre a lesione o comunque essere oggetto di condotte altrimenti illecite beni privi della richiesta dichiarazione.

Sulla scelta legislativa di non dettare una definizione di bene culturale a fini penali, si sono sviluppate due scuole di pensiero. La prima afferma l'opportunità di una definizione all'uopo elaborata mentre l'altra reputa che l'eterogeneità delle fattispecie inserite nel Titolo VIII *bis* c.p., comportino la necessità di una valutazione *in itinere*.

Il riformatore ha ritenuto maggiormente consono tutelare il patrimonio culturale reale.⁵²

Sul punto si ricorda che in diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità ha accolto l'orientamento sostanzialistico.⁵³

Nella Relazione del Massimario si distinguono tre aree di intervento normativo accomunate dalla irretroattività a decorrere dal 23 marzo 2022. Il primo raggruppamento è espressione di fattispecie generali dotate però di un elemento specializzante. La seconda è rappresentata dalla trasposizione di fattispecie di reato dal codice di settore al Codice penale e conseguente

prosegue con un interessante richiamo a Kant: «l'affiancamento dal punto di vista della tutela non deve far dimenticare la loro diversa essenza, riferendosi, infatti, i beni culturali al c.d. “bello d'arte” al prodotto della creatività umana, e i beni paesaggistici al c.d. “bello di natura” [...]»; C. PERINI, *op.cit.*, p. 9.

⁵¹ D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, in *Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, Torino, 2019, pp. 14 ss.; Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, Relazione n. 34/22, 21 giugno 2022, in www.portaledelmassimario.ipzs.it, p. 14.

⁵² G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-BIS*, cit., p. 31.

⁵³ Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, Relazione n. 34/22, 21 giugno 2022, in www.portaledelmassimario.ipzs.it, pp. 16 – 17. La Suprema Corte ha affermato che «non è richiesto [...] o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, reputando sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (*ex plurimis*, Cass. Pen. Sez. 3, n. 24988 del 16/07/2020, Quercetti, in *CED Cass.* 279756-01; Cass. Pen., Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, Medda, in *CED Cass.* 260366-01 [...]».

«continuità normativa»⁵⁴ dell'illecito. Infine, si rinvengono nuove fattispecie indirizzate alla tutela dei beni culturali.

Vi è un ultimo gruppo di norme non incriminatrici ma concernenti la disciplina delle circostanze, della confisca e del fatto commesso all'estero.⁵⁵

4.1 Il nuovo titolo VIII bis del Codice penale.

Il titolo in parola consta di diciotto articoli, dei quali i primi tredici - segnatamente dall'art. 518 bis all'art. 518 quaterdecies - sono norme incriminatrici, mentre le restanti sono dedicate rispettivamente a casi di non punibilità, circostanze aggravanti, attenuanti, confisca e fatto commesso all'estero.

Una peculiarità processuale comune a questi reati è la procedibilità d'ufficio.

Molti consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e la maggioranza sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica, salvo le fattispecie per le quali è prevista una pena edittale massima superiore a dieci anni che, ai sensi dell'art. 33 bis c.p.p., attribuisce la competenza al Tribunale collegiale. Per i reati che per limiti edittali rientrano nella previsione ex art. 550 c.p.p., è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del p.m.

L'articolo 518 bis c.p. è riservato al furto di beni culturali. Traspone nella prefata disposizione il testo dell'articolo 624 c.p. relativo al furto, ma destinandolo alla tutela del bene giuridico in commento. Si tratta di un reato comune la cui condotta consiste nell'impossessamento di un bene altrui attuato tramite la sottrazione al detentore al fine di profitto. Il primo comma dell'art. 518 bis c.p. riconosce al soggetto agente la volontarietà del profitto, l'elemento psicologico del dolo specifico mentre il secondo comma prevede il dolo generico.

In relazione al dolo nella disposizione concernente il furto ex art. 624 c.p., si sono fronteggiati due orientamenti che hanno condotto alla rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione.⁵⁶

La condotta di sottrazione posta in essere nella vigenza della precedente

⁵⁴ Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, Relazione n. 34/22, 21 giugno 2022, in www.portaledelmassimario.ipzs.it, p. 19.

⁵⁵ Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, Relazione n. 34/22, 21 giugno 2022, in www.portaledelmassimario.ipzs.it, pp. 18 – 20.

⁵⁶ A. ACETO, *SS.UU.: il dolo specifico del reato di furto può consistere anche in un vantaggio non patrimoniale*, in www.altalex.com, 17 ottobre 2023. Sul punto merita menzione la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 41570 del 12 ottobre 2023, nella quale il Supremo Consesso nomofilattico ha affermato che «Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore».

disciplina comportava l'applicazione dell'articolo 624 c.p., nel caso in cui il bene sottratto fosse appartenuto ad un privato mentre dell'art. 176 C.b.c.⁵⁷ qualora lo stesso fosse appartenuto allo Stato.

L'art. 518 *ter* c.p. è dedicato all'appropriazione indebita di beni culturali con una riproposizione della fattispecie già contenuta nell'enunciato art. 646 c.p.

Con il prosieguo della disamina del nuovo titolo si incontrano i delitti di ricettazione di beni culturali disciplinato all'art. 518 *quater* c.p., l'impiego dei beni culturali provenienti da delitto ex art. 518 *quinquies* c.p., il reato di riciclaggio di beni culturali ex art. 518 *sexies* c.p., l'autoriciclaggio di beni culturali all'art. 518 *septies* c.p., sviluppati sulle fondamenta delle fattispecie penali generali rispettivamente ex articoli 648, 648 *ter*, 648 *bis*, 648 *ter.1* c.p.

Una novità sostanziale è offerta dall'art. 518 *octies* rubricato Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali. Tale disposizione deriva dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia del 2017⁵⁸ il quale prevede la criminalizzazione della produzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi a beni culturali mobili qualora tali condotte abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene.

L'art. 518 *novies* c.p. ha trasposto nel codice la previsione in precedenza contenuta nell'art. 173 C.b.c. contestualmente abrogato e relativo alla violazione in materia di alienazione di beni culturali. Il presupposto del reato si sostanzia in una mera trasgressione in quanto si tratta di condotte poste in essere in un contesto lecito legato al normale traffico giuridico ma nelle quali non si ottemperò alle operazioni di controllo poste in essere a cura dell'amministrazione competente.

Un'altra rilevante novità è contenuta all'art. 518 *decies* c.p. dedicato all'importazione illecita di beni culturali attraverso il quale il Legislatore ha attuato gli obblighi europei previsti agli artt. 3 e 11 del Reg. (UE) n. 2019/880⁵⁹ oltre a quello sancito nell'art. 5 della Convenzione di Nicosia che obbliga gli Stati a rendere reato l'importazione illegale di beni culturali.

Prima di tale previsione la condotta veniva punita ai sensi delle norme sul contrabbando nonostante queste fossero riservate alla tutela degli interessi finanziari dell'UE.⁶⁰

⁵⁷ Art. 176, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. «1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati all'art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50. 2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89», in www.brocardi.it.

⁵⁸ Si può leggere in www.icom-italia.org.

⁵⁹ Si possono leggere in www.eur-lex.europa.eu.

⁶⁰ Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, Relazione n. 34/22, 21 giugno 2022, in

L'art. 518 *undecies* c.p. rubricato Uscita o esportazione illecite di beni culturali ha modificato la forbice edittale e trasposto il contenuto dell'art. 174 C.b.c. nel Codice penale. L'esportazione di beni culturali è sanzionata nel caso sia avvenuta in assenza di «attestato di libera circolazione o di licenza di esportazione». Il secondo comma prevede l'applicazione della pena della reclusione da due a otto anni, già contemplata nel primo comma, nell'ipotesi in cui il soggetto agente non provveda a far rientrare nel territorio nazionale il bene culturale esportato temporaneamente, ovvero renda dichiarazioni mendaci finalizzate a provare la non assoggettabilità ad autorizzazione per l'esportazione di determinati beni di interesse culturale. In relazione a questo ultima previsione, si deve richiamare l'art. 65 C.b.c. nel quale, al comma 4, sono elencati i beni non soggetti ad autorizzazione e per i quali, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 65 in parola, il soggetto interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, che i beni oggetto di esportazione, rientrano tra quelli per i quali non è prevista l'esportazione.⁶¹

La tutela è completata poi dall'art. 518 *duodevices* c.p. nel quale è stabilita la confisca delle cose indicate all'art. 518 *undecies* oggetto del reato salvo queste appartengano ad un soggetto estraneo al reato.

Nella tessitura dell'incriminazione di cui all'art. 518 *duodevices* c.p. sono comprese eterogenee fattispecie di reato. Il primo comma contiene il reato in precedenza inserito nella forma circostanziale nell'art. 635 c.p. ed ora divenuta fattispecie autonoma e speciale. Tale disciplina si nutre, altresì, del disposto dell'art. 169 C.b.c. il quale punisce il compimento di opere in assenza di autorizzazione. Quest'ultima dovrebbe essere concepita quale reato di pericolo ed applicata nell'ipotesi di inosservanza di un provvedimento amministrativo mentre la fattispecie introdotta nel codice penale all'art. 518 *duodevices* dovrebbe essere applicata in caso di danno derivante dalla violazione del provvedimento amministrativo.⁶² Il Legislatore nella disposizione in esame ha espressamente previsto all'ultimo comma la subordinazione della concessione della «sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato».

Il novero delle fattispecie incriminatrici si avvia alla conclusione con la previsione del reato di devastazione, il quale contiene una clausola di

www.portaledelmassimario.ipzs.it, pp. 40 e ss.; G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-BIS*, cit., pp. 21 ss.

⁶¹ G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-BIS*, cit., pp. 22 - 23.

⁶² *Ibidem*, p. 24.

sussidiarietà che comporta l'applicazione dell'art. 518 *terdecies* nelle ipotesi non rientranti nella fattispecie prevista e punita nel Libro II, Titolo I e rubricata «Devastazione, saccheggio e strage». La locuzione scelta ed utilizzata nella disposizione inserita nel Titolo VIII bis del libro secondo del Codice penale presuppone un'azione caratterizzata da notevole gravità che, oltre a ledere l'ordine pubblico, accede al patrimonio culturale.⁶³

Nella contraffazione di opere d'arte di cui all'art. 518 *quaterdecies* c.p., il bene giuridico tutelato dalla norma non è la buona fede quanto la regolarità negli scambi del mercato artistico e dell'antiquariato. Tale articolo deve essere posto in relazione al successivo.

Interessante rilevare la differenza tra la precedente disciplina in materia contenuta nell'art. 179 C.b.c del 2004, nella quale erano esclusi dal novero di applicazione della stessa le opere di arte contemporanea e l'attuale la quale, in ossequio al dettato costituzionale, non pone ostacoli alla loro tutela confermando così la protezione del patrimonio culturale in senso più ampio e non solo di quello dichiarato.⁶⁴

La causa di non punibilità ai sensi dell'articolo successivo, si riferisce espressamente alla disposizione ex art. 518 *quaterdecies* e prevede, infatti, la non applicazione di quest'ultima norma nelle ipotesi in cui la riproduzione, la detenzione, la diffusione di copie di opere siano subordinate alla espressa dichiarazione di non autenticità delle stesse tramite annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto.

Le ultime quattro disposizioni del Titolo in esame propongono circostanze aggravanti e attenuanti, prevedono la confisca dei beni e dispongono l'applicazione delle norme esaminate anche qualora il reato sia commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

Le circostanze ex art 518 *sexiesdecies* sono applicabili alle fattispecie del Titolo VIII *bis*, e prevedono l'aumento di pena da un terzo alla metà rapportandolo alla gravità del danno, all'ambito nel quale lo stesso è commesso, all'eventuale ruolo pubblico ricoperto dal soggetto agente o, ancora, dall'essere posto in essere da sodali di un'organizzazione a delinquere.

Le attenuanti prevedono la diminuzione della pena di un terzo quando il reato comporti un danno o consenta di ottenere un lucro caratterizzati dalla speciale tenuità. È altresì prevista una riduzione più importante da un terzo a due terzi per il soggetto che abbia consentito l'individuazione dei correi o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori.

⁶³ *Ibidem*, p. 27.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 28.

5 L'incidenza della riforma penalistica sul Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 3 della riforma ivi esaminata ha inciso altresì sulla normativa introdotta con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dedicata alla responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente da reato. I destinatari di tale disciplina sono enti forniti di personalità giuridica, siano essi società o associazioni⁶⁵, sono esclusi invece lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e altresì non si applicano alle imprese individuali.

La responsabilità dell'ente ricorre in presenza di elementi oggettivi e soggettivi.

Il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da una persona fisica che sia in posizione apicale di diritto o di fatto, ovvero, da un soggetto subordinato allo stesso.

L'ente è esente da responsabilità qualora il soggetto abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Le sanzioni comminate in caso di reato sono espressamente indicate all'art. 9 del testo normativo ivi esaminato e sono la sanzione pecuniaria, l'interdittiva, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Sul versante della sanzione pecuniaria, a cui sono dedicati gli artt. 10 e seguenti, e il cui raggio varia da un minimo di 258,00 € ad un massimo di 1.549,00€, si evidenzia che la peculiarità è rappresentata dalle quote. Il giudice determina, in base ai criteri indicati all'articolo 11⁶⁶, il numero delle quote irrogate che non può essere inferiore a 100 e non superiore a 1000.

Con la sanzione interdittiva si possono aprire diversi scenari: l'interruzione dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La prima tipologia interrompe l'attività dell'ente. Si applica ai reati per i quali è espressamente prevista e qualora ricorrano le condizioni individuate all'art. 13. Ha durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni.

L'articolo 15 specifica che al ricorrere di determinate condizioni elencate nella stessa disposizione, il giudice, al fine di evitare l'interruzione dell'attività,

⁶⁵ A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 212, «[...] le nuove disposizioni risultano di immediata rilevanza non solo per case d'asta e gallerie d'arte, ma anche, potenzialmente, per archivi d'artista e analoghe entità variamente denominate.»

⁶⁶ Così l'art. 11, d.lgs. 231/2001, «Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. [...]», *Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in L. ALIBRANDI, P. CORSO (a cura di) *Codice penale e di Procedura Penale*, Tribuna, p. 2044.

nomina un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe applicata e specifica i compiti ed i poteri attribuitigli.

Questi provvede ad adottare i modelli di organizzazione di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati. L'eventuale «profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato», così si specifica nel comma 5 dell'articolo 15.

Le diverse sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente e possono anche essere applicate in via definitiva. Collegata a questa sanzione può essere disposta dal giudice la pubblicazione della sentenza, la quale avviene ai sensi dell'art. 36 c.p.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, ad esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato.⁶⁷

I reati ascrivibili all'ente sono tassativamente indicati nel d.lgs. 231/2001 e, in particolare agli artt. 24 e seguenti.

La riforma ha inciso ed ampliato il novero dei reati presupposto introducendo nella normativa ivi esaminata, gli artt. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies* i quali sono riservati ai delitti contro il patrimonio culturale ed il secondo al riciclaggio di beni culturali alla devastazione e al saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Gli enti che rientrano nel campo di applicazione della normativa sulla responsabilità per illecito amministrativo devono dotarsi di un modello organizzativo e, con la riforma disposta con il d.lgs. n. 22/2022, devono provvedere ad aggiornarlo in relazione ai nuovi reati presupposto. Innanzitutto, devono procedere con un puntuale censimento di tutti i beni mobili ed immobili che siano nella disponibilità dell'ente e che possano essere compresi nella definizione di beni culturali.

Nel modello è doverosa l'individuazione delle funzioni aziendali oppure delle unità organizzative che siano coinvolte nella gestione dei beni culturali.

Effettuato il censimento e definiti i soggetti coinvolti, si procederà ad associare i rischi-reato alle attività sensibili.⁶⁸

6 La nuova Legge contro gli eco-vandalisti.

A completamento del quadro tracciato merita attenzione la legge 22 gennaio 2024, n. 6, entrata in vigore l'8 febbraio 2024 dedicata alla tutela dei beni culturali. Introduce nel sistema alcune sanzioni amministrative finalizzate al ripristino dei beni lesionati. In particolare, modifica l'art. 518 *duodecies* c.p. e l'art. 635 c.p. integrando la previgente pena detentiva con la multa fino a 10.000

⁶⁷ P. TONINI, C. CONTI, *Il procedimento nei confronti degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*. in *Manuale breve diritto processuale penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, pp. 792 ss.

⁶⁸ L. PONZONI, F. DI MAGGIO, *op. cit.*, pp. 22 – 23.

€ e, da ultimo, aggiunge il seguente comma all'art. 639 c.p.: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

La legge n. 6/2024 è stata sviluppata per contrastare le azioni poste in essere dai contestatori delle politiche che, a loro giudizio, non salvaguardano il clima e l'ambiente. Si tratta dei c.d. eco-vandali. Il termine è composto dal prefisso eco, dal greco *oikos* «casa» e dall'aggettivo vandalo con il quale si definiscono tanto «l'appartenente alla popolazione barbara che invase l'Italia, la Spagna e parte dell'Africa settentrionale nel V sec. D.C., ricordata per la ferocia delle devastazioni», quanto, in un'accezione figurata «persona che per puro istinto di violenza o per ignoranza, deturpa, manomette o distrugge beni pubblici o privati, opere artistiche».⁶⁹

Il testo richiamato consta di quattro articoli. Il primo, in particolare, contiene le sanzioni amministrative più gravose con importi che si attestano dal minimo di 20.000 al massimo dei 60.000 € per le ipotesi indicate nel comma 1, all'entità compresa tra i 10.000 e 40.000 € stabilita per le fattispecie inquadrate nel secondo comma.

Il Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione è l'organo al quale è attribuito il potere di irrogare la sanzione amministrativa.

È interessante notare che i primi due commi dell'art. 1 della novella, confermano l'applicazione delle disposizioni contenute nel codice penale riservate alla salvaguardia dei beni culturali e, con una specificazione inserita nel comma 7 dell'art. 1, che quando al soggetto agente sia già stata applicata una sanzione amministrativa ovvero una penale, l'autorità competente, giudiziaria o amministrativa, che dovrà comminare la sanzione di propria pertinenza, dovrà tener conto della sanzione già inflitta.⁷⁰

La tutela del patrimonio culturale nell'ampia accezione che si rinviene nell'art. 2 d.lgs. 42/2004 è stata oggetto di crescente attenzione da parte del Legislatore nazionale, il quale ha accolto gli inviti provenienti dalle Convenzioni internazionali e dall'Unione europea.

L'Italia si fregia di possedere un numero importante di siti – 58 – riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio mondiale dell'umanità e, per tale motivo, ha l'onere e l'onore di preservarli sia da reati perpetrati dall'uomo quanto dal trascorrere inesorabile del tempo che si dimostra impietoso dinanzi all'incuria.

Attivi nella protezione e nella promozione del patrimonio culturale, oltre allo Stato italiano e le Regioni, vi è l'Unione europea - di cui l'Italia è Stato membro - la quale pone in essere politiche finalizzate alla salvaguardia e alla promozione

⁶⁹ F. SABATINI, V. COLETTI, Dizionario italiano Sabatino Coletti, Giunti, 1997, pp. 817 e 2887.

⁷⁰ Per la lettura della legge n. 6/2024, si rinvia a www.gazzettaufficiale.it.

del patrimonio culturale e offre possibilità di finanziamento in tale ambito.⁷¹

Le misure attuate dal Legislatore attraverso la riforma introdotta con la l. 22/2022, che tra le salienti innovazioni annovera una specifica tutela ai beni culturali inserita nel Titolo VIII *bis* del codice penale, possano fungere da volano per adattarsi al mutevole manifestarsi di «vecchi fenomeni criminali»⁷² e un reale deterrente contro il moltiplicarsi delle ferite inferte a tutto ciò che rappresenta la nostra ricchezza storico-culturale e che la stessa possa giungere ed essere ammirata e fruita dai posteri.

NOC

⁷¹ Per approfondire le politiche UE si rinvia a www.culture.ec.europa.eu.

⁷² A. VISCONTI, *op. cit.*, p. 404.